

STATUTO

DELL' ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

UNIVERSITA' POPOLARE " ZEUS "

Costituzione – Denominazione – Sede e Durata

Art.1. È costituita il 31 Luglio 2003 presso la sede di Via Regina Elena , 4 , nel numero minimo dei soci previsto dalla legge, con sede in Taranto alla Via Azalee,2 s.n. quale Ente del terzo settore, un'associazione denominata "Università popolare ZEUS - APS" in conformità al dettato dell'art. 35 del D.Lgs 117/2017. L'Associazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), allorquando istituito.

L'Università Popolare ZEUS è regolarmente iscritta al n.77 - nell'apposito Albo Regionale, ai sensi del comma 3 dell'art.3 della L.R. 14 – 2002

- al n. 471 all'Albo Nazionale ai sensi dell'art.7 Legge 383;

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposta con delibera dell'Assemblea di modifica dello statuto.

Il Consiglio Direttivo può istituire e sopprimere ovunque unità locali operative (quali, ad esempio, succursali e filiali).

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art.2. L'associazione "UNIVERSITA' POPOLARE ZEUS - APS", più avanti chiamata per brevità Associazione ZEUS, si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

L'APS è apartitica, aconfessionale opera anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali.

Finalità e attività

Finalità

Art. 3. L'associazione opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via principale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore. E in particolare persegue le seguenti finalità:

- a) interventi e *servizi sociali* ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) *educazione, istruzione e formazione professionale*, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le *attività culturali di interesse sociale con finalità educativa*;
- c) favorire l'inclusione sociale di categorie cosiddette deboli (anziani, immigrati, minori, donne, disoccupati, inoccupati e tutti gli altri soggetti considerati svantaggiati);
- d) concorre alla realizzazione del Sistema Integrato di Educazione degli Adulti con corsi, seminari, conferenze e quant' altro fosse necessario per dotare il territorio di un' offerta formativa aperta a tutti i cittadini, in concorso con i comitati locali EDA e con altri enti.
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'*ambiente* e all'utilizzazione accorta e razionale delle *risorse naturali*, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del *patrimonio culturale e del paesaggio*, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- g) *formazione universitaria e post-universitaria*;
- h) *ricerca scientifica di particolare interesse sociale*;
- i) organizzazione e gestione di *attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale*, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- j) organizzazione e gestione di *attività turistiche* di interesse sociale, culturale o religioso;
- k) *formazione extra-scolastica*, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- l) *cooperazione allo sviluppo*, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;



- 
- 
- m) servizi finalizzati *all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone* di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- n) *alloggio sociale*, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- o) *agricoltura sociale*, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- p) organizzazione e gestione di *attività sportive dilettantistiche*;
- q) *beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti* di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o *erogazione di denaro, beni o servizi* a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- r) promozione della *cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata*;
- s) promozione e tutela dei *diritti umani, civili, sociali e politici*, nonché dei *diritti dei consumatori e degli utenti* delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, *promozione delle pari opportunità* e delle iniziative di *aiuto reciproco*, incluse le *banche dei tempi* di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i *gruppi di acquisto solidale* di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- t) *riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata*”.
- u) formazione, qualificazione e riqualificazione del personale della scuola e tutto quanto concerne la formazione di pubblici definiti.

Attività

Art. 4. Per la realizzazione delle finalità e al fine di sostenere l'autonoma iniziativa della collettività, che concorre a perseguire il bene comune, l'APS si propone, ai sensi dell'art. 5 del Codice, di svolgere in via esclusiva o principale ed in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, una o più attività di interesse generale: in particolare:

- promuove interventi nella realtà sociale e culturale attraverso iniziative di incontro, dibattito, formazione ed informazione quale forma di inserimento socio-culturale con particolare attenzione alla terza età e alle relazioni tra generazioni,
- promuove campagne di sensibilizzazione per la diffusione della cultura, dei metodi di apprendimento innovativi, favorendo tutto quanto possa abbattere le barriere che si frappongono alla piena realizzazione del cittadino;
- promuove la progettazione e l'organizzazione dei processi formativi eventualmente ed in via del tutto subordinata, a mezzo di convenzione con persone e con enti che perseguono la qualificazione e riqualificazione culturale personale.

- Promuove iniziative di incontro, di dibattito, di informazione e formazione, comunque atte a promuovere forme di inserimento socio-culturale con particolare attenzione nei confronti della terza età e delle relazioni tra le generazioni.
- realizza le iniziative didattiche in continuità di quelle svolte fin dalla sua fondazione,
- si propone quale centro di educazione permanente dei giovani, degli adulti e degli anziani, attuando le sue finalità attraverso studi, ricerche, corsi, seminari, altre attività culturali e formative, scambi e gemellaggi con altre Istituzioni.
- favorisce la diffusione dell'Italiano per stranieri (anche attraverso accordi-convenzioni con istituzioni, Università e associazioni europee ed extraeuropee) sia con lezioni in aula sia con corsi online finalizzandoli o non alla Certificazione finale secondo le modalità degli Enti certificatori.
- promuove convegni, seminari, mostre e premi sui temi dell'apprendimento permanente,
- cura la realizzazione e la pubblicazione di volumi, riviste, prodotti informatici attinenti alle attività ed alle sedi degli enti che promuovono l'apprendimento, nonché la diffusione degli stessi.

Art.5. Per lo svolgimento delle predette attività l'associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L'Università Popolare ZEUS per il raggiungimento delle sue finalità potrà svolgere le attività anche attraverso strutture decentrate distaccare anche al di fuori del territorio della città, e comunque nella regione, con attività didattiche programmate nelle forme e con le modalità decise dal Consiglio Direttivo.

Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà, inoltre, aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Art.6. Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 l'associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali, rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

Soci

Art. 7. Possono diventare soci dell'associazione tutti coloro che ne fanno richiesta, ne

condividono gli scopi statutari e intendano impegnarsi per la loro realizzazione.

Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento.

La comunione e la condivisione degli ideali, dei programmi e della vita pratica costituiscono caratteristiche peculiari dei soci e si realizzano in una progettualità concreta basata sullo spirito e la prassi di accoglienza, di autogestione e di emancipazione della persona.

Art. 8. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. L'adesione del socio è annotata nel libro soci.

Art. 9. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 giorni. In questo caso l'aspirante socio entro 60 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

I soci possono essere:

- Ordinari, persone fisiche o giuridiche che condividono le finalità dell'Associazione e si impegnano a collaborare al loro conseguimento. La qualità di socio ordinario si acquista con l'accettazione della domanda scritta di ammissione da parte del Consiglio Direttivo e con il versamento della quota stabilita annualmente dall'Assemblea dei Soci. L'Assemblea dei Soci può, in alcuni casi, disporre l'esenzione del versamento della quota ordinaria.
- Partecipanti sono persone fisiche che fruiscono le attività didattiche dell'Università e che versano la quota associativa e il contributo ai corsi nella quantità e modalità stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo. Sono altresì soci partecipanti coloro che versano solo la quota associativa, essi hanno diritto a partecipare alle attività culturali, di tempo libero e a tutte le iniziative esterne dell'Università Popolare ZEUS.

Diritti e doveri dei soci

Art. 10. I soci hanno il diritto:

- a) di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'associazione,
- b) di partecipare con diritto di voto alle assemblee,
- c) di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate.

Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'associazione.

I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti.

I soci che abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Perdita della qualità di socio

Art. 11. La qualità di socio si perde:

- a) per morte;
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa (due annualità consecutive);
- c) dietro presentazione di dimissioni scritte, tale recesso avrà decorrenza immediata.
Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso;
- d) per indegnità quando svolge attività contrarie agli interessi dell'APS e in qualunque modo arrechi danni gravi e anche morali,
- e) per esclusione. Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro soci La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega.

La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro il provvedimento di esclusione di cui alla lettera d) ed e) il socio escluso ha 60 di giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare, a maggioranza dei presenti, entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo.

Volontari

Art. 12. Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. 117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I soci che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

Sostenitori

Art. 13. Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'associazione.

Lavoratori

Art. 14. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale di cui

all'art. 3 del presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al 5 per cento del numero degli associati.

Organi Sociali e Cariche Elettive

Art. 15. Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente
- d) Il Collegio dei Revisore dei conti.

Tutte le cariche sociali sono elettive.

L'Assemblea

Art. 16. L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci e ciascun associato ha diritto a un voto se iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi ed in regola con il pagamento della quota annuale .

L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca:

- almeno una volta all'anno;
- entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio;

L'Assemblea può essere convocata

- ogni qualvolta che viene ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo;
- quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un terzo degli associati.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

L'Assemblea può essere sia ordinaria che straordinaria.

Art. 17. L'Assemblea, è convocata almeno 10 giorni prima del giorno previsto mediante avviso affisso nella sede sociale , con invio di lettera raccomandata a.r., ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata, a mezzo sms, telefax o e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione,

l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

All'Assemblea sono convocati tutti i soci in regola con il pagamento della quota annuale; sono convocati anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea.

L'Assemblea Ordinaria

Art. 18. L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- 
- approva gli orientamenti generali dell'Università;
 - discute ed approva il bilancio consuntivo e preventivo ;
 - approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge;
 - definisce il programma generale annuale di attività;
 - approva le quote associative annuali dei soci ordinari e partecipanti ;
 - procede alla elezione ed alla revoca dei consiglieri, determinandone previamente il numero dei componenti;
 - procede all'elezione e alla revoca dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, determinandone previamente il numero dei componenti;
 - nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'associazione;
 - delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - ratifica le delibere del Consiglio direttivo sulla perdita della qualità di socio nei casi a), b) d) e e) di cui all'art. 12;
 - delibera sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal Consiglio direttivo;
 - discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;
 - delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 19. L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente anche in calce all'avviso di convocazione; mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun aderente può essere latore di un numero massimo di una delega.

È possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.

Assemblea Straordinaria

Art. 20. E' convocata dal Presidente, è regolarmente costituita con la presenza di associati che rappresentano almeno due terzi dei voti spettanti e delibera con il voto favorevole dei due terzi dei presenti. Spetta all'Assemblea Straordinaria deliberare:

- le modifiche statutarie,
- lo scioglimento, la trasformazione e la fusione dell'Associazione,
- la devoluzione del patrimonio.

Per le modifiche statutarie l'Assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 21. Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale redatto dal Segretario dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.

Art. 22. L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e, in sua assenza, dal Vice Presidente o da un membro del Consiglio stesso.

Il Presidente è assistito da un segretario nominato dai soci presenti.

Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta il risultato delle votazioni.

Consiglio Direttivo

Art. 23. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 9 componenti, eletti dall'Assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall'atto costitutivo. Esso dura in carica quattro anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra

i propri associati, dagli enti associati.

Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, allorquando istituito, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore.

Art. 24. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri e comunque non meno di tre volte l'anno.

La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 5 giorni prima della riunione oppure a mezzo e-mail inviata almeno 5 giorni prima della riunione stessa.

In casi di urgenza, il Consiglio direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Art. 25. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione: pone in essere ogni atto esecutivo necessario per attuare le direttive generali stabilite dall'assemblea dei Soci ; promuove, nell'ambito di tali direttive, ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi sociali.

Nello specifico:

- elegge tra i propri componenti il presidente;
- elegge tra i propri componenti il vice presidente;
- elegge il tesoriere e il segretario;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- predispone e propone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili

dall'associazione;

- predispone annualmente il bilancio d'esercizio e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- predispone annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- predispone annualmente il bilancio preventivo e lo presenta all'Assemblea per la discussione e l'approvazione;
- conferisce procure generali e speciali;
- stabilisce i criteri per gli incarichi dei docenti che verranno iscritti nell'apposito albo;
- fissa il numero, i compiti e i rimborsi dei collaboratori amministrativi;
- delibera la quota di iscrizione dei soci partecipanti;
- compila il regolamento didattico e amministrativo dell'Associazione;
- assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'associazione e degli organi sociali;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- delibera in ordine alla perdita dello status di soci;
- nomina il Comitato d'Onore;
- propone all'Assemblea dei Soci il Presidente Onorario.

Spettano comunque al Consiglio Direttivo i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che non sono riservati, dalla legge e dal presente Statuto, all'Assemblea. I verbali delle sedute del Consiglio direttivo, redatti, su apposito Registro, a cura del segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, e conservati agli atti.

Art. 26. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso, i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

In caso di urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo riferendone

allo stesso tempestivamente e, in ogni caso , nella riunione immediatamente successiva.

La Presidenza

Art. 27. la Presidenza è composta dal Presidente e dal Vice Presidente.

La Presidenza segue e garantisce nelle attività sociali e culturali il perseguimento dei fini statutari e degli obiettivi associativi, coordina le attività dell' Università sottoponendole alla valutazione e alla ratifica del Consiglio Direttivo.

In caso di impedimento tutte le funzioni del Presidente vengono svolte dal Vice Presidente.

Il Presidente

Art. 28. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo , ha la rappresentanza legale dell' Università, presiede le sedute del Consiglio Direttivo, ha pieni poteri di firma.

Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Il Presidente è :

- il responsabile esecutivo delle decisioni del Consiglio Direttivo e ne cura ogni fase attuativa;
- può delegare, in forma scritta, parte dei suoi poteri ad altri consiglieri con procura generale o speciale in via temporanea o permanente il compimento di alcuni atti stabilendone materia e limiti
- può avvalersi del supporto tecnico di esperti e consulenti .

In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente. In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Il Tesoriere

Art. 29. Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Il Segretario

Art. 30. Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 31. E' costituito da tre membri effettivi di cui uno con le funzioni di Presidente e da due supplenti scelti tra i soci ordinari e partecipanti .

L'Organo di controllo

Art. 32. Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

REVISORE LEGALE DEI CONTI

Art. 33. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Patrimonio

Art. 34. Il patrimonio dell'Università è costituito :

- Da beni mobili ed immobili che divengano di proprietà e siano destinati ai fini statutari,
- Da erogazioni, donazioni e lasciti,
- Da fondi di riserva costituiti da eccedenze di bilancio ,
- altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art. 35. Le entrate annuali dell'associazione sono costituite da:

- a) quote associative e contributi degli aderenti;
- b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rimborsi derivanti da convenzioni;
- e) rendite patrimoniali;
- f) attività di raccolta fondi;
- g) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
- h) finanziamenti del Fondo sociale europeo e ad altri finanziamenti europei per progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali e per il sostegno alle attività dell'APS;
- i) erogazioni liberali di associati e di terzi;
- l) entrate derivanti da contributi e/o convenzioni con le amministrazioni pubbliche;
- m) ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del Codice e s.m.i.; ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D.lgs. n.117/17 e s.m.i., comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'associazione.

Esercizio Sociale

L' esercizio sociale inizia il 1 Gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno e con la

chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio (consuntivo e preventivo) e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei soci entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio). Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'APS, almeno 10 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

Art. 36. Gli eventuali avanzi di gestione determinati con il conto consuntivo in base al fondo finale di cassa più le entrate accertate e non riscosse, meno le spese impegnate e rimaste da pagare, potranno essere destinate, con l'approvazione dell'Assemblea dei Soci, a finanziare le spese dell'anno successivo a quello cui il consuntivo si riferisce.

Vista la natura delle attività dell'Associazione il bilancio può essere tenuto per anno accademico, dal 1 Luglio al 30 giugno dell'anno.

Art. 37. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'associazione.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'associazione.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Libri sociali

Art. 38. L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro degli associati;
- b) registro dei volontari;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

Pubblicità e trasparenza

Art. 39. Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, dell'Organo di controllo.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale.

Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'associazione.

Bilancio sociale e informativa sociale

Art. 40. Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Scioglimento dell'associazione e devoluzione dei beni

Art. 41 . Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea Straordinaria dei Soci , con le modalità e le maggioranze previste dell'art. 21, dello statuto, la quale provvede alla nomina di uno o più liquidatori e delibera in ordine alla devoluzione del patrimonio a istituzioni con finalità analoghe.

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico

nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore

Norma finale

Art. 42. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, del Codice e relativi decreti attuativi, al D.Lgs 117/2017 e alle loro eventuali variazioni, della normativa nazionale e regionale in materia.

Il presente Statuto recependo le direttive emanate a seguito del Codice del Terzo Settore entra in vigore con la piena attuazione delle disposizioni del Registro Unico del Terzo Settore.